

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e DGR n. 470/2024



INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	FONTI NORMATIVE	3
3.	DEFINIZIONI	4
4.	SOGGETTI COINVOLTI	6
5.	SOGGETTI BENEFICIARI	7
6.	BASE DATI INIZIALE	7
7.	OBIETTIVI	8
8.	FASCICOLO AZIENDALE E PIANO COLTURALE	8
9.	PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE	9
	9.1 Accesso ai moduli	10
	9.2 Informatizzazione e presentazione delle domande tramite l'applicativo	10
10.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	12
11.	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI, ISTANZE E DICHIARAZIONI	13
12.	PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	14
13.	ANALISI DELLA DOMANDA DI AIUTO	15
	CONTROLLI	
15.	COSTITUZIONE FASCICOLO DI DOMANDA	25
16.	RICEVIBILITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO	26
	16.1 Ricevibilità	26
	16.2 Controllo competenza territoriale per l'istruttoria	27
	16.3 Avvio del procedimento	27
	RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO	
18.	INFORMAZIONE ANTIMAFIA	29
19.	IMPEGNI PER GLI OBBLIGHI IN MATERIA FITOSANITARIA	29
20.	RICHIESTA DI VARIANTE DEL PROGETTO APPROVATO E COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI	29
	20.1 Varianti	29
	20.2 Modifiche minori	30
21.	DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	31



1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 ha definito le nuove disposizioni relative ai regimi degli aiuti ed in particolare dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo; all'art. 58 è disciplinato il contributo per la copertura dei costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il presente Manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2024/2025.

2. FONTI NORMATIVE

Nell'attuazione del sostegno trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra
 il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti
 aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici
 della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme
 relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e
 ambientali (BCAA);
- regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 che integra
 il reg. (UE) 1308/2013 tra l'altro per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti
 viticoli e lo schedario viticolo e integra il reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda i pertinenti
 controlli e sanzioni e che modifica i reg. (CE) 555/2008, 606/2009, 607/2009 e abroga il reg.
 (CE) 436/2009 e relativo reg. delegato (UE) 2016/560;
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013 e del reg. (UE) 1306/2013 e che abroga il reg. di esecuzione (UE) 2015/561;
- legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- decreto del MASAF n. 681024 del 12 dicembre 2023 relativo al "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025";
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0646643 del 16 dicembre 2022, riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";



- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 75113 del 15/02/2024 "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria;
- decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, modificato dal Dlgs n. 188 del 23 novembre 2023
 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in
 attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2
 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
 comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un
 meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti
 della politica agricola comune;
- decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori;
- circolare Agea Coordinamento n. 25014 del 26 marzo 2024 "VITIVINICOLO Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.";
- deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 luglio 2003, n. 2257, relativa all'attuazione nella regione Veneto della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo e successive norme di attuazione;
- deliberazione della Giunta regionale del Veneto 16 febbraio 2010, n. 291, "Settore vitivinicolo.
 Procedure gestione potenziale viticolo e utilizzazione produzioni. Il fase del processo di
 semplificazione amministrativa. Definizione linee guida";
- deliberazione della Giunta regionale del Veneto n 687 del 5 giugno 2023 e successive modifiche;
- deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 02/05/2024 n. 470 "Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2024/25 (fondi 2025). Regolamento (UE) n. 2115/2021 art. 58. DGR n. 470 del 02/05/2024.".

Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve:

- le disposizioni nazionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie;
- le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale.

Per la normativa non espressamente richiamata, si fa riferimento alle procedure approvate dai singoli settori e aree dell'AVEPA.

3. DEFINIZIONI

<u>Fascicolo aziendale</u>: è parte integrante dell'Anagrafe del Settore primario ed è unico per ciascun soggetto registrato nell'Anagrafe; esso è costituito da una componente cartacea ed una componente elettronica. La componente cartacea contiene tutti i documenti atti a comprovare la situazione



registrata nell'anagrafe elettronica; la componente elettronica rappresenta l'insieme dei dati gestiti nell'archivio anagrafe per ciascun soggetto censito.

Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, ogni soggetto registrato nell'Anagrafe tramite la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo, è esonerato, salva diversa disposizione, dalla ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell'archivio informatizzato, purché aggiornati.

Anagrafe Settore primario: raccoglie le notizie relative a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o periferica inerenti al settore primario. Costituisce applicazione, per la Regione del Veneto, del DPR 503/1999 e della l.r. 39/1987; è costituita all'interno del Sistema informativo settore primario e controllo (SISP) al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di semplificare le relazioni tra i soggetti che operano nell'ambito del settore primario e la pubblica amministrazione.

<u>Campagna viticola</u>: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

OPR: organismo pagatore regionale.

<u>Conduttore</u>: la persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto che è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi a quanto previsto dal presente manuale. Il conduttore è identificato attraverso il Codice unico delle aziende agricole (CUAA) che è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la partita iva) o che, per le ditte individuali, coincide con il codice fiscale della persona.

<u>Estirpazione</u>: l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato. Per accedere alla misura con una comunicazione iniziale di estirpo è necessario rispettare i tempi previsti dalla deliberazione di apertura **prima di iniziare qualsiasi operazione d'estirpo**.

<u>Impianto</u>: la messa a dimora definitiva di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Reimpianto anticipato: l'impianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella che sarà estirpata entro la fine della quarta campagna successiva a quella della messa a dimora del materiale di moltiplicazione vegetale. Anche in questo caso le operazioni di estirpo non possono essere iniziate prima della data prevista in DGR.

<u>Autorizzazione</u>: titolo in forza del quale è concesso l'impianto o il reimpianto di vigneti da uva da vino.

<u>Unità vitata (UV)</u>: l'elemento di base di raccolta delle informazioni dello schedario viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di conduzione, varietà di vite (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, forma di allevamento, sesto di impianto, irrigazione, tipo coltura, ecc. In deroga a quanto sopra per le sole superfici che non rispondono al requisito di omogeneità in merito alla varietà di viti, si fa riferimento alla destinazione produttiva, in tal caso la gestione ai fini della rivendicazione limita la scelta vendemmiale alle sole tipologie del colore.

Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.

<u>Vigneto</u>: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue. L'unità vitata (UV) nella sua interezza, può far parte di un solo "vigneto". È l'unità di base della gestione amministrativa del potenziale viticolo e della rivendicazione delle produzioni (DO - IGT).



<u>Superficie vitata utilizzata</u>: superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente, fino a un massimo di 3 metri, al servizio del vigneto, secondo la DGR 2257/2003 e successive modifiche.

<u>Superficie vitata liquidabile</u>: è la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari (in base all'articolo 42 del reg. (UE) 2022/126).

Piano: il piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Applicativo: applicativo informatico dell'AVEPA per la gestione di tutte le domande.

<u>Schedario</u>: l'applicativo dell'AVEPA per la gestione dei dati dello Schedario viticolo veneto e delle domande di aggiornamento e/o modifica dei dati stessi.

<u>Azione</u>: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come da allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc).

Attività: riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr regolamento 2115/2021 articolo 58 comma 1 lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv).

<u>Operazione</u>: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr. articolo 1 comma 3 del regolamento delegato).

<u>Protocollo o protocollazione</u>: registrazione di protocollo effettuata ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del DPR 445/2000) mediante il sistema di gestione informatica dei documenti dell'AVEPA.

Reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superfice o di una superficie equivalente oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

<u>Vigneto eroico</u>: vigneto definito all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;

<u>TSCU</u>: Tabelle Unità di Costi Standard da applicarsi ai bandi RRV dal 2024/2025. Dette Tabelle sono state elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.

4. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda relativa al sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento;
- Regione del Veneto in qualità di soggetto responsabile della programmazione generale del settore vitivinicolo e responsabile dei dati contenuti nello Schedario viticolo veneto;
- Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) istituita con la legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, quale organismo pagatore nonché delegata dalla Regione del Veneto alla gestione del settore vitivinicolo:
- Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), riconosciuti dalla Regione del Veneto per la presentazione delle domande di aggiornamento delle Schedario viticolo veneto e per la gestione delle domande e/o comunicazioni inerenti al settore vitivinicolo;



- Soggetti delegati (SD) dal conduttore per l'elaborazione, trasmissione e controllo delle comunicazioni e/o domande delle superfici vitate;
- Conduttore;
- Organismi delegati (OD) organismi a cui può essere delegata l'attività di verifica e di controllo in loco.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti alla procedura di seguito descritta i titolari di posizione in schedario viticolo veneto, che, al momento della presentazione della domanda, rispondono ai criteri individuati dalla DGR n. 470 del 02/05/2024, allegato A, paragrafo 2.2.

Sono infatti ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:

- a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
- b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;
- c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- e) non essere soggette all'esclusione dall'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" ai sensi del dell'articolo 11 del DM n. 646643 del 16 dicembre 2022;
- f) nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2023 e il termine ultimo di presentazione della domanda:
- non aver presentato rinuncia per domande finanziate e di cui è stato eseguito il pagamento anticipato del contributo;
- non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo e di rendiconto per il bando 22/23;
- g) non essere soggette all'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 69 della LN 238 16 dicembre 2016:
- h) aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, con particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario n. 47 del 26 maggio 2023;

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e dei criteri di ammissibilità sopra elencati, al momento di presentazione della domanda.

6. BASE DATI INIZIALE

La base dati iniziale è costituita dai dati contenuti nel Fascicolo aziendale, che comprende anche i dati dello Schedario viticolo, relativi alle superfici vitate e/o autorizzazioni dichiarati da ogni singolo



conduttore e dai dati contenuti nelle domande di aggiornamento dello schedario (domande di estirpo, reimpianto anticipato).

7. OBIETTIVI

Il presente Manuale indica le procedure per la corretta presentazione delle domande di accesso al sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

8. FASCICOLO AZIENDALE E PIANO COLTURALE

Il fascicolo aziendale raccoglie l'insieme dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica amministrazione.

Con DGRV n. 4098 del 30 dicembre 2005 la funzione di gestione dei fascicoli aziendali è stata attribuita all'AVEPA, che subentra alla Regione, a partire dalla data del 1° gennaio 2006.

I CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con l'AVEPA sono delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata con l'AVEPA e sulla base di quanto disposto dall'art. 3-bis del d.lgs. 165/1999 e dalle successive modifiche.

Il fascicolo aziendale informatizzato viene costituito tramite la registrazione nell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate con DGR 3758/2004 e successive modifiche, e attuate con decreto del dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24 dicembre 2004, nonché secondo quanto stabilito nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale adottato dall'AVEPA con decreto n. 487 del 12 agosto 2008 e successive modifiche.

Per ogni impresa agricola deve essere costituito e conservato anche un fascicolo aziendale cartaceo, nel quale devono essere raccolti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo aziendale informatizzato.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale è effettuato su iniziativa del richiedente indipendentemente dalla presentazione di una domanda di aiuto o pagamento ed è gestito come specifico procedimento.

Prima di presentare domanda di aiuto, deve costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021 il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Prima di attivare qualunque procedimento, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale inserita a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.



Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare Agea.2023.67143 del 12/09/2023 e successive modifiche.

La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda o meno.

Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali.

9. PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE

Le tipologie di domanda previste nell'ambito della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono:

- 1. domanda di aiuto;
- 2. domanda di pagamento anticipato;
- 3. domanda di saldo (con collaudo delle opere realizzate).

La DGR n. 470/2024 prevede che l'aiuto sia erogato in maniera anticipata per l'80% dell'aiuto ammesso e a saldo per il restante 20%.

La tempistica, oggetto di proroga stabilita dal DM n. 75113/2024, prevista nel bando prevede le seguenti scadenze:

	Presentazione domanda di sostegno	14/06/2024
	Ricevibilità entro	01/07/2024
	Operazioni di estirpo vigneto dal	15/09/2024
	Finanziabilità entro	13/12/2024
PER TUTTI I	Data ultima presentazione domanda di pagamento anticipo	31/01/2025
BENEFICIARI	Pagamento delle domande di anticipo entro	60 gg dalla presentazione
	Data ultima per la conclusione delle operazioni e presentazione domanda di pagamento saldo	15/04/2027
	Pagamento delle domande di pagamento saldo	Entro 6 mesi dalla presentazione



9.1 Accesso ai moduli

I soggetti coinvolti nella compilazione informatizzata delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti tramite gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA hanno accesso ad essi secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono identificati attraverso la registrazione dell'identificativo utente/password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto che effettua le operazioni e data di esecuzione.

La compilazione può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto delegato dal richiedente (ad es. CAA, studio professionale, organizzazione di categoria, cantina, consorzio, ecc.).

Nel caso di compilazione da parte di un soggetto delegato diverso dal CAA mandatario, questo deve acquisire apposita delega sottoscritta da parte del richiedente, nella quale sia espressamente dichiarata l'autorizzazione alla visualizzazione ed utilizzo dei dati registrati nel fascicolo aziendale; infatti gli applicativi provvedono alla precompilazione della domanda con i dati registrati nel fascicolo aziendale del richiedente stesso (fac-simile disponibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia, indirizzo: http://www.avepa.it/applicativi).

Il richiedente o il soggetto da esso delegato per la compilazione informatizzata della domanda per poter accedere al sistema informatico dell'Agenzia, deve:

- procedere (nel caso non l'abbia ancora effettuato) con la propria registrazione tramite l'applicativo GUARD disponibile al seguente indirizzo: www.avepa.it/applicativi. La manualistica di aiuto alla registrazione ("Manuale GUARD") è disponibile nella sezione "Applicativi" all'interno del portale AVEPA. La comunicazione al richiedente dell'abilitazione rilasciata è effettuata a cura dell'AVEPA - Area servizi IT e verrà confermata a mezzo mail inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione;
- completata la registrazione, accedere con le proprie credenziali alle pagine personali dell'applicativo GUARD, dove si potrà creare una nuova struttura, se non già esistente, e chiedere per la struttura scelta le deleghe per i soggetti e le misure per cui si intende presentare domanda di contributo.

La compilazione delle domande avviene all'interno dell'applicativo messo a disposizione dall'AVEPA (www.avepa.it/applicativi) "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2024/2025".

9.2 Informatizzazione e presentazione delle domande tramite l'applicativo

La presentazione delle domande di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (di aiuto, di pagamento di anticipo e di saldo) deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dall'AVEPA.

La compilazione delle domande può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto da questo delegato (in possesso di apposito mandato/delega da parte del richiedente), secondo le indicazioni di seguito specificate.

Per tutte le tipologie di domanda l'accesso all'applicativo resterà aperto fino alle ore 23.59 del giorno di chiusura dei termini previsti.

Il servizio di assistenza è garantito fino alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi dell'Agenzia.



Eventuali reclami relativi al malfunzionamento del sistema devono essere obbligatoriamente inoltrati via PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro 2 ore dal loro verificarsi, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime rispetto alla domanda interessata: numero identificativo, CUAA, descrizione anomalia, utente di riferimento, recapito telefonico/mail.

Per tutte le domande riferite alle misure oggetto di specifica convenzione stipulata con l'AVEPA, ricevute attraverso un CAA:

- l'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede a identificare il richiedente mediante la copia del documento di riconoscimento valido presente a fascicolo, che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda;
- nel caso di sottoscrizione autografa della domanda informatizzata, l'originale firmato dal richiedente deve essere inserito all'interno del fascicolo di domanda unitamente a tutta la documentazione eventualmente prevista.

La compilazione della domanda avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale, che saranno precompilati all'interno della domanda.

Prima della compilazione della domanda, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

In ogni caso viene richiesta la compilazione del piano colturale 2024 e la validazione del fascicolo successiva all'aggiornamento dei dati.

Nel fascicolo validato vanno inoltre inserite le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti sottoposti a verifica antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche.

L'applicativo consente la generazione di un documento informatico in formato PDF della domanda di aiuto o di pagamento, il quale può essere alternativamente:

- sottoscritto con firma grafometrica presso il detentore del fascicolo aziendale o presso lo Sportello unico agricolo dell'AVEPA;
- sottoscritto con firma digitale;
- sottoscritto, previa stampa su supporto cartaceo, con firma autografa (e poi scansionato, unitamente al documento di identità del firmatario).

In ogni caso la domanda firmata deve essere caricata all'interno dell'applicativo (unitamente a tutti i suoi allegati in formato digitale) tramite una specifica funzione di *upload*. Terminata questa fase la domanda deve essere inviata al protocollo sempre tramite l'applicativo. L'utente, quindi, fa pervenire all'AVEPA la domanda e la relativa documentazione allegata esclusivamente attraverso l'applicativo, senza ulteriori invii tramite PEC o altri canali tradizionali (consegna a mano, posta, corriere). Fanno eccezione i documenti relativi allo studio per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) che devono essere presentati prima della protocollazione della domanda allo Sportello competente e ai provvedimenti autorizzativi necessari per l'esecuzione delle opere che possono essere integrati entro e non oltre 90 giorni successivi alla chiusura del bando.

Qualora la documentazione trasmessa assuma la forma di documenti informatici ottenuti mediante copia per immagine di documenti originali cartacei, il richiedente/beneficiario è tenuto a **conservare** la documentazione originale su supporto cartaceo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni ai fini di eventuali successivi controlli da parte dell'AVEPA e/o di altri soggetti preposti.

I dettagli tecnici e le modalità operative per l'invio telematico delle domande sono disponibili nel portale internet dell'Agenzia (http://www.avepa.it/prrv).



10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve essere compilata esclusivamente tramite l'applicativo dell'AVEPA, entro il 14/06/2024.

Deve essere presentata una sola domanda per tutto il territorio ricadente nella Regione del Veneto, scegliendo come ente delegato la provincia dello Sportello unico agricolo in cui ricade la maggior parte della superficie oggetto di richiesta ad aiuto.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere controllata in ogni sua parte e sottoscritta dal produttore o dal legale rappresentante in una delle modalità descritte al paragrafo 10.2 e nelle Istruzioni per la compilazione della domanda presenti nel sito web istituzionale.

La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi non ricevibile ai fini della richiesta di aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione dell'aiuto.

TRASMISSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda sottoscritta deve arrivare al protocollo dell'AVEPA entro il termine previsto, completa degli allegati indicati dal bando, pena la non ammissibilità della domanda stessa:

- documento di identità in corso di validità:
- cronoprogramma con descrizione delle attività proposte (presente come quadro all'interno della domanda);
- eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere o la richiesta presentata all'amministrazione competente, che deve essere integrata entro 90 giorni successivi alla chiusura del bando, pena la non ammissibilità della domanda. Tale documentazione, se presentata contestualmente alla domanda, deve essere allegata sotto forma di scansione;
- la documentazione prevista dalla deliberazione n. 1400/2017 (studio per la valutazione oppure dichiarazione di non necessità), a meno che il riferimento all'espletamento della VINCA non sia riportato nell' autorizzazione del punto precedente o lo studio non sia stato presentato ai fini dell'ottenimento della medesima autorizzazione. La dichiarazione di non necessità deve essere allegata in scansione e conservata nel fascicolo della domanda in originale dal beneficiario o dall'ente delegato. Lo studio per la valutazione di incidenza ambientale e tutti i relativi allegati devono invece essere trasmessi allo sportello competente, nelle modalità previste dalla DGR 1400/2017, prima di protocollare la domanda di aiuto, alla quale dovrà essere allegato il riferimento all'invio, per averne traccia e agevolare l'istruttoria dell'endoprocedimento:
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) di assenso sottoscritto dal proprietario/comproprietari, nel caso il beneficiario sia un soggetto diverso dal proprietario;
- la certificazione dell'ente responsabile, a conferma dell'assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti (CE) n. 848/2018), per ottenere il punteggio come azienda biologica, dovrà essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena il mancato riconoscimento del relativo punteggio;
- il certificato di conformità per l'uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo, per ottenere il punteggio della certificazione per l'uso del marchio SQNPI per la vite, dovrà essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena il mancato riconoscimento del relativo punteggio;



- il certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo, per ottenere il punteggio della certificazione QV, dovrà essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena il mancato riconoscimento del relativo punteggio;
- con particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario 26/05/2023 n. 47 relativo alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, allegare la pagina iniziale del relativo registro e quelle dei relativi trattamenti previsti dall' U.O. fitosanitario;
- il provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente, nel caso sia richiesto l'intervento "reimpianto per motivi fitosanitari";
- dichiarazione per viticoltura eroica.

Successivamente alla presentazione della domanda è possibile iniziare i lavori e sostenere le spese per le operazioni richieste a contributo, compatibilmente con il rispetto delle normative che regolano il potenziale viticolo.

Tuttavia, i lavori non potranno iniziare prima del:

- a) possesso di ogni eventuale documentazione/autorizzazione prevista dalla normativa, diversa da quella che disciplina l'evoluzione del potenziale viticolo, necessaria per la realizzazione dei lavori e l'esecuzione del vigneto oggetto della finanziabilità;
- b) esito positivo della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
- c) per quanto riguarda l'azione di estirpo, essa può avere inizio solo a partire dal 15 settembre 2024, pena l'esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno. I controlli in loco, da eseguirsi entro tale data, devono verificare in campo le caratteristiche tecniche del vigneto: forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno, eventuale irrigazione, per accertare che il tutto sia coerente con quanto indicato in schedario e che i vigneti oggetto di estirpo non siano vigneti abbandonati.

11. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI, ISTANZE E DICHIARAZIONI

Le modalità di trasmissione da parte di soggetti esterni (aziende, professionisti, associazioni, enti pubblici, ecc.) di comunicazioni e dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti e delle attività amministrative di competenza dell'Agenzia sono normate da quanto stabilito con decreto del Direttore n. 171 del 30 dicembre 2015, così come riportato nel portale dell'Agenzia nella sezione "Documenti/Trasmissione di documenti".

L'AVEPA utilizza come metodo preferenziale di comunicazione verso i richiedenti/beneficiari la **posta elettronica certificata** (PEC). A tal fine, l'AVEPA può acquisire l'indirizzo della casella PEC del richiedente/beneficiario rilevandolo direttamente dai documenti ricevuti, dal fascicolo aziendale o mediante l'accesso ai registri pubblici per i quali sussista l'obbligo di comunicazione della casella di PEC dell'azienda. È responsabilità del richiedente/beneficiario mantenere puntualmente **aggiornato** il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale ed eventualmente nei predetti registri pubblici, nonché comunicare tempestivamente all'Agenzia l'eventuale **cessazione** del proprio indirizzo PEC.

Per tutti i dettagli relativi alla trasmissione di comunicazioni consultare il portale dell'Agenzia nella sezione "Documenti/Trasmissione di documenti".



12. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

L'importo disponibile per il pagamento dell'anticipo, pari all'80% del contributo ammissibile delle domande ammesse alla selezione sulla base dei criteri di priorità previsti nel bando.

L'intensità dell'aiuto concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile è determinata sulla base della tabella standard dei costi unitari elaborata dalla "Rete rurale" nazionale e recepita con Decreto della Direzione agroalimentare, per una superficie massima di 4 ettari.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Per questi interventi il limite di 4 ettari non viene applicato.

Gli importi massimi della spesa ammissibile, per ettaro di superficie, degli interventi ammessi a contributo, sono di seguito riportati nella tabella sottostante, distinti per forma di allevamento e tipologia di zona (pianeggiante o pendenza terreno superiore al 15% o viticoltura eroica):

FORMA	INVESTIMENTO (piante/ettaro)	Pianeggiante	pendenza >15%	viticoltura eroica
	2.000-3.774	22.698,00€	22.895,00 €	29.507,00 €
SPALLIERA	3.775-4.107	23.854,00 €	24.063,00 €	31.010,00€
	da 4.108	25.651,00 €	25.876,00 €	33.346,00 €
PERGOLA	fino a 3.251	32.729,00 €	32.937,00 €	42.548,00 €
FERGULA	da 3.252	37.030,00 €	37.262,00 €	48.139,00 €

Inoltre, per gli interventi che prevedono l'estirpo di un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione, la spesa ammissibile per l'azione di estirpo è pari a 1.968,00 € ad ettaro.

Gli interventi, qualora attuati, su dichiarazione del beneficiario, nelle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020, sono ammessi quali interventi di "viticoltura eroica".

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di un efficace utilizzo dei fondi assegnati, i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere un **anticipo pari al 80%** dell'aiuto concesso, pena la decadenza della domanda. Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo anticipato, che deve essere presentata unitamente alla domanda di anticipo (par. 17).

Il **pagamento del saldo**, pari al **20**% dell'aiuto concesso, se le dotazioni finanziarie nazionali comprenderanno la parte relativa al saldo delle domande delle annualità precedenti, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento, corredata della relativa documentazione.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo (par. 21), l'AVEPA effettua il sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione. L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo e dall'istruttoria amministrativa.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni.



13. ANALISI DELLA DOMANDA DI AIUTO

I conduttori che intendono richiedere il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, oltre ad avere un fascicolo e uno schedario viticolo validi, devono anche possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda, come elencati nell'allegato A del bando e di seguito richiamati:

- a) condurre vigneti di varietà di uva da vino;
- b) detenere autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto proveniente dalla riserva o di un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori; le autorizzazioni da estirpo effettuato in altra regione deve essere già presente nel fascicolo/schedario alla data di approvazione del bando:
- c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- e) non essere soggette alla sanzione prevista dai commi 5 e 6 all'articolo 10 del Decreto Ministeriale 1411/2017 (sanzione triennale);
- f) non essere soggette all'esclusione dall'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" ai sensi dell'articolo 11 del DM n. 646643 del 16 dicembre 2022;
- g) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della domanda al presente bando, salvo i casi di forza maggiore:
 - non aver presentato rinuncia per domande finanziate per la presente misura di sostegno, ovvero
 - non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo, o della domanda di rendiconto per il bando 22/23;
- h) non essere soggette all'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 69 della LN 238 16 dicembre 2016:
- i) aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, con particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario n. 47 del 26 maggio 2023.

Il reimpianto viene effettuato dal beneficiario:

- mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
- estirpando un vigneto (nell'ambito della regione del Veneto) con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.



Gli Sportelli unici agricoli competenti eseguiranno tutti i controlli sulla validità delle autorizzazioni utilizzate e, in caso di loro esito positivo, procederanno all'autorizzazione delle comunicazioni di inizio estirpazione e/o di reimpianto anticipato entro i termini dell'istruttoria.

Deve essere presentata una sola domanda per tutto il territorio ricadente nella Regione del Veneto, anche se gli interventi ricadono su più province: in tal caso il richiedente dovrà scegliere come ente delegato la provincia dello Sportello unico agricolo in cui ricade la maggior parte della superficie oggetto di richiesta di contributo.

Le tipologie degli interventi ammesse sono:

- A) <u>riconversione varietale</u> che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- B) ristrutturazione, che consiste:
 - B.1. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche:
 - B.2. nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- C) <u>reimpianto per motivi fitosanitari</u>: superfici da reimpiantare per motivi fitosanitari, che accedono al contributo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il controllo istruttorio.

Gli interventi sopra richiamati, qualora attuati, su dichiarazione del beneficiario, nelle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020, sono ammessi quali interventi di "viticoltura eroica".

Di seguito illustriamo sommariamente le schede che compongono la domanda presente nell'applicativo. Le istruzioni operative, per una corretta compilazione, sono presenti sul sito dell'AVEPA, nella sezione del Vitivinicolo dedicata alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (http://www.avepa.it/prrv-2024-2025).

SCHEDA ANAGRAFICA

Contiene le informazioni relative all'azienda richiedente, oltre ai dati anagrafici del titolare/rappresentate legale della ditta. Le informazioni sono richiamate da quelle presenti nel fascicolo aziendale informatizzato dell'AVEPA. Per effettuare una qualsiasi variazione è necessario procedere solo ed esclusivamente all'interno del fascicolo aziendale informatizzato.

SCHEDA ENTI

È necessario selezionare lo Sportello Unico Agricolo, scegliendo come ente delegato la provincia in cui ricade la maggior parte della superficie oggetto di richiesta di aiuto.

SCHEDA MODALITA' DI PAGAMENTO

Deve essere compilata, richiamando la modalità di pagamento presente nel fascicolo aziendale informatizzato.



L'intestazione dell'IBAN deve corrispondere al titolare del fascicolo, pena la mancata erogazione dell'aiuto. Gli estremi di pagamento devono essere corretti e aggiornati; qualora le informazioni richiamate debbano essere modificate, è necessario procedere solo ed esclusivamente all'interno del fascicolo aziendale informatizzato.

SCHEDA SUPERFICI

Deve essere compilata, indicando per prima cosa le **particelle** sulle quali verranno realizzati gli interventi.

La superficie liquidabile delle particelle oggetto di intervento deve essere eleggibile, sulla base delle informazioni desumibili dal fascicolo aziendale.

Per ciascuna particella, deve essere selezionato attentamente l'**intervento** tra quelli presenti all'interno dei menu a tendina "Ristrutturazione" e "Riconversione", tenendo presente che l'attività A di riconversione comporta il cambio della varietà rispetto al vigneto precedente.

È importante che quanto indicato corrisponda a ciò che verrà attuato in campagna, perché durante il controllo in loco per il collaudo delle opere, le modifiche potrebbero comportare anche la revoca totale del contributo.

Come prevede il bando, la variazione tra le attività previste dalla misura, comporta la richiesta di variante allo Sportello competente, debitamente motivata, presentata 60 giorni prima della presentazione della domanda di saldo.

Ricordiamo che la domanda consente di richiamare le **autorizzazioni** presenti nello Schedario, tra cui devono essere selezionate quelle che si intendono utilizzare per la domanda.

Nel caso si utilizzino autorizzazioni già inserite in domande precedenti, al lancio dei controlli informatici si solleverà un warning. Si invitano perciò i compilatori a prestare attenzione e controllare se tali autorizzazioni siano state utilizzate in una fine lavori non ancora autorizzata, in quanto l'inserimento in una nuova domanda di autorizzazioni già utilizzate causerà la revoca della nuova domanda da parte dello Sportello competente.

In particolare, si devono indicare sia la superficie di utilizzo, sia la superficie liquidabile, che dovranno coincidere.

L'importo richiesto in domanda viene calcolato in riferimento alla tabella dei Costi standard, in base ai dettagli compilati per l'impianto che si andrà a realizzare.

Per gli interventi che richiedano l'utilizzo di una **domanda**, ricordiamo che possono essere richiamate le seguenti domande presenti in Schedario:

- Comunicazione iniziale di estirpo: in stato da protocollata in avanti, ricordando che se anche si trovasse in stato di "autorizzata", è possibile iniziare i lavori a partire dal 15 settembre 2024, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto;
- Estirpo Fine lavori: in stato precedente ad "autorizzata" (con la domanda in autorizzata si aggancia l'autorizzazione generata);
- Reimpianto anticipato.

È necessario scegliere la domanda corretta, e indicare, rispetto alla superficie della domanda:

- **superficie utilizzo** = la superficie indicata nella domanda, che è l'area totale come definita al capitolo13, punto B) dell'allegato B della DGR 2257/2003, cioè l'area produttiva sommata alle aree di servizio;



- **superficie liquidabile** = intesa come la superficie oggetto di effettiva richiesta di aiuto come definita dall'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126, cioè "la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari".

L'importo richiesto in domanda viene calcolato in riferimento alle spese previste per la superficie liquidabile, nel massimo degli importi definiti dalla tabella dei costi standard.

Per la corretta determinazione dell'aiuto richiesto in domanda deve essere inoltre indicata la **forma di allevamento** del vigneto che si andrà a realizzare, scegliendo tra le forme:

- Spalliera, che comprende tutte le forme a spalliera, diverse dalla pergola;
- Pergola, che indica e comprende in generale le forme di allevamento espanse (pergole trentine, pergoletta veronese, pergola mono e bilaterale veronese, pergola orizzontale).

Procedendo con la compilazione, è necessario indicare il **bacino** di appartenenza delle superfici che saranno utilizzate per la richiesta dell'aiuto, scelta che interessa anche il minimo di superficie che deve essere richiesto in domanda; tale superficie deve essere almeno pari a quanto indicato nelle schede di bacino allegate alla DGR n. /2024 e di seguito richiamate:

(NB: i bacini con superficie minima differenziata, sono divisi in sottobacini)

Numero	Descrizione	Superficie minima di bacino (mq)
01	della pianura veneziana del Veneto orientale	4000
02	della pianura trevigiana orientale	3000
03	della pianura trevigiana occidentale	3000
04	delle colline trevigiane	3000
04-bis	delle colline trevigiane DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona	2000
05	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale	3000
06	della collina padovana	2000
07	del vicentino centro meridionale	4000
07-bis	del vicentino centro meridionale per le aree collinari	3000
08	del vicentino centro settentrionale	4000
08-bis	del vicentino centro settentrionale - aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello	3000
08-ter	del vicentino centro settentrionale - aree incluse nella DOC Breganze	2000
09	del soavese e delle colline veronesi orientali	4000
09-bis	del soavese e delle colline veronesi orientali - aree collinari collocate a nord della linea definite "unghia del monte" incluse nelle DO Soave e l'intero territorio della DOC Monti Lessini	2000
10	veronese centrale	5000
10-bis	veronese centrale - aree collinari poste sopra l'unghia della collina	3000
11	veronese settentrionale	2000
12	del Garda e delle colline moreniche veronesi	4000
13	della pianura veronese	5000



14	della pianura di Merlara	3000
15	vigneti delle Dolomiti	2000

È inoltre importante, per la corretta determinazione del punteggio, che determinerà la posizione nella graduatoria regionale, indicare:

- varietà: scegliere tra quelle che vengono proposte per il bacino selezionato;
- scelta DOC/DOCG o IGT: è obbligatorio scegliere una delle due opzioni, tenendo presente quanto previsto dal bando riguardo le condizioni di ammissibilità delle attività per la certificazione delle produzioni.

Le schede di bacino riportano le varietà ammesse per ciascuna DO e IGT e le superfici minime richieste ammissibili ai benefici; non vengono riportate le forme di allevamento ammesse, che corrispondono perciò a quelle previste per i disciplinari di produzione delle DO e IGT.

Anche il numero minimo di ceppi per ettaro da rispettare deve essere quello previsto dal disciplinare di produzione della DO in cui ricade la superficie oggetto di intervento.

Se la superficie ricade territorialmente su più DO si deve considerare il numero minimo di ceppi per ettaro della DO che sarà indicata come rivendicabile nella domanda di collaudo/saldo.

Per le varietà ammesse per la produzione dei vini IGT non è previsto un numero minimo di ceppi ad ettaro.

A collaudo, nel caso l'impianto non sia stato totalmente o parzialmente eseguito rispetto alla superficie finanziata e alle azioni previste, o in maniera difforme dalla scheda di bacino, l'AVEPA potrà avviare il procedimento di revoca del contributo erogato secondo quanto previsto dal bando (paragrafo "Riduzioni e sanzioni"); parimenti il recupero è applicato in caso di rinuncia espressa del beneficiario.

Verrà verificata anche l'idoneità del vigneto realizzato alla DO/IGT indicata in domanda e prevista nel bacino, pena la non ammissibilità della superficie interessata.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Ai sensi dell'articolo 24-sexies del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42 (come integrato dal Dlgs 23 novembre 2023 n.188) i beneficiari sono soggetti alle seguenti riduzioni, penalità e decadenze.

Le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie sotto riportate riferiti a scostamenti di superficie, determinati in fase di collaudo, sono applicati per identità di ratio anche agli scostamenti di spesa ammessa.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata e viene erogato un saldo;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza e si procede al recupero parziale dell'anticipo:
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione e viene recuperato l'intero importo della fideiussione stipulata per il pagamento dell'anticipo.

In caso di **pagamento anticipato**, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento completo della fidejussione (**110% del contributo anticipato**) secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del



regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per **3 anni**.

Le stesse riduzioni e penalità si applicano con le medesime condizioni nel caso di scostamenti tra la spesa ammessa all'aiuto e spesa ammessa al pagamento.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che non presentano affatto la domanda di saldo o la presentano oltre il 5° giorno successivo al termine stabilito per la sua presentazione.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Qualora i termini per la presentazione delle domande di domanda di saldo finale cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. Il periodo di tre anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorre dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale.

È infine necessario indicare la superficie di preferenza, che però dovrà coincidere con la superficie liquidabile, stante la superficie massima richiedibile di 4 ettari per il bando 2024/2025. Tale limite non è applicato alle superfici da reimpiantare per motivi fitosanitari (intervento C), che accedono al contributo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

SCHEDA DI RIEPILOGO

Vengono visualizzati, per raggruppamento di tipologia (domanda/autorizzazione), gli interventi salvati nella scheda Superfici, con le relative descrizioni, DOC, varietà, forma di allevamento, estirpo, tipologia terreno, superfici di utilizzo, liquidabile, di preferenza.

Gli importi vengono visualizzati nella relativa scheda di Calcolo, che deve essere aggiornata dopo ogni modifica salvata nel quadro superfici.

SCHEDA PREFERENZA

In questa scheda deve essere indicato il rappresentante legale, ai fini dell'attribuzione della preferenza in graduatoria per le domande che presentano parità di punteggio.

A parità di punteggio l'ordine in graduatoria viene stabilito, in caso di ditte individuali, dando preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.

Il sistema consente di scegliere il soggetto tra le persone presenti in fascicolo, con una durata valida e coerente.

PUNTEGGIO

Il punteggio viene utilizzato per stabilire l'ordine di priorità all'interno della graduatoria regionale, che viene redatta nel caso in cui le richieste superino la dotazione finanziaria annuale, stabilita dal



Programma nazionale di sostegno e dalla annuale ripartizione, sulla base dei provvedimenti adottati in sede di conferenza Stato-Regioni.

La scheda "Punteggio" deve essere confermata (salvando i dati) per qualsiasi variazione effettuata nella scheda Superfici, dopo ogni modifica.

I punteggi cumulabili, ove ammissibili, sono:

a) superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a D.O.	punti	10
b) ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vaziendale	punti	5
 c) giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momer presentazione della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agrico 		
come IAP o CD*	punti	15
d) altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione pi	revidenziale	
come IAP e CD*	punti	10
e) superficie oggetto di aiuto con varietà autoctone	punti	10
f) azienda con superficie a vite condotta con metodo biologico ai sensi	dei reg.	
(UE) n. 848/2018 **	punti	20
g) azienda con certificazione per l'uso del marchio SQNPI/QV per la vite	e** punti	5
h) ristrutturazione e/o riconversione con contestuale estirpo	punti	10

(*) i punteggi relativi alle lettere c) e d) si riferiscono al rappresentante legale dell'azienda e non sono tra loro cumulabili;

(**) i punteggi relativi alle lettere f) e g) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio di cui alle lettere a) ed e), viene assegnato sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici per ciascuna produzione rispetto alla superficie totale oggetto di intervento. Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

L'assegnazione del punteggio di cui alla lettera b) fa riferimento al rapporto tra la superficie vitata oggetto dell'operazione di ristrutturazione (attività di tipo B) fino ad un massimo di ettari 4 e la superficie vitata esistente in SVV al momento dell'approvazione del bando.

L'assegnazione del punteggio di cui alla lettera f) avviene solo in presenza dell'allegato "Certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti (CE) n. 848/2018)".

Il punteggio g) per le aziende con certificazione per l'uso del marchio SQNPI/QV è assegnato solo se l'azienda ha presentato il certificato di conformità per l'uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo oppure il certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo. Tutta la superficie vitata presente nello Schedario viticolo veneto (SVV) deve essere sottoposta a controllo SQNPI/QV.

Il punteggio h) richiesto per le domande collegate a comunicazioni iniziali di estirpo (estirpo da realizzare a partire dal 15 settembre 2024) e ai reimpianti anticipati, proporzionalmente alla superficie interessata.

Attenzione: se a collaudo si rileveranno variazioni nell'esecuzione dei lavori tali da comportare una modifica del punteggio, verrà riesaminato il punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della domanda, che potrà portare a un riposizionamento in graduatoria. Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusione della stessa e al recupero delle somme erogate.

SCHEDA CRONOPROGRAMMA



La domanda deve contenere il cronoprogramma delle attività proposte, per ogni singolo esercizio finanziario, con l'indicazione del termine entro il quale sarà realizzata l'operazione indicata nelle singole voci della scheda.

Il cronoprogramma, necessario per l'ammissibilità, è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione delle domande di pagamento del saldo. Il richiedente infatti è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale.

Eventuali variazioni di quanto indicato sopra, in particolare in caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica che potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto.

Qualora le disponibilità finanziarie messe a disposizione dal Ministero siano tali da poter prevedere la liquidazione delle domande di saldo presentate anticipatamente rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma e questo non generi pregiudizio alcuno alle altre domande presentate, tali domande potranno essere liquidate e la modifica del cronoprogramma si intenderà assorbita dalla presentazione della domanda di collaudo e di richiesta di saldo".

SCHEDA CONTRIBUTO RICHIESTO

Nella scheda va riportato il totale delle spese preventivato per le attività che compongono la domanda, distinte per la forma di allevamento o la realizzazione di interventi di miglioramento delle tecniche di gestione.

L'importo deve essere inserito sia per la parte relativa alla superficie di preferenza, sia per la superficie totale, ed essere conforme agli importi previsti ad ettaro dalla tabella UCS.

L'aiuto sarà erogato per il 50% della spesa ritenuta ammissibile calcolata in base ai costi standard.

La spesa ammissibile è determinata sulla base della tabella standard dei costi unitari elaborata dalla "Rete rurale" nazionale.

FORMA	INVESTIMENTO (piante/ettaro)	Pianeggiante	pendenza >15%	viticoltura eroica
	2.000-3.774	22.698,00 €	22.895,00 €	29.507,00 €
SPALLIERA	3.775-4.107	23.854,00 €	24.063,00 €	31.010,00€
	da 4.108	25.651,00 €	25.876,00 €	33.346,00 €
PERGOLA	fino a 3.251	32.729,00 €	32.937,00 €	42.548,00 €
PERGULA	da 3.252	37.030.00 €	37.262.00 €	48.139.00 €

Inoltre, per gli interventi che prevedono l'estirpo di un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione, la spesa ammissibile per l'azione di estirpo è pari a 1.968,00 € ad ettaro.

Per ogni variazione apportata nel quadro superfici, è necessario rivedere i dati inseriti nel quadro contributo richiesto, al fine di assicurare la coerenza del calcolo.

SCHEDA CALCOLO

Contiene le informazioni relative all'importo dell'aiuto richiesto, calcolate dall'applicativo in base agli interventi salvati nella scheda "superfici" e agli importi di spesa salvati nel quadro "contributo richiesto".

SCHEDA DICHIARAZIONI



Prima di terminare la compilazione della domanda, devono essere lette attentamente e confermate tutte le dichiarazioni presenti in questa scheda, ricordando che la responsabilità della compilazione della domanda ricade in capo al richiedente che sottoscrive la stessa.

Le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, comprendono anche quella relativa ad ogni eventuale **autorizzazione o documentazione** prevista dalla normativa diversa da quella che disciplina l'evoluzione del potenziale viticolo (compresa quella prevista ai fini della VINCA), necessaria per la realizzazione dei lavori e l'esecuzione del vigneto oggetto della domanda. La documentazione/autorizzazione necessaria dovrà essere specificata nella successiva scheda "Documentazione" ed allegata alla domanda.

SCHEDA DOCUMENTAZIONE

Nella scheda vanno indicate tutte le eventuali autorizzazioni/documentazione, compresa quella richiesta per la VINCA, necessarie alla realizzazione del vigneto e richieste dalla normativa vigente, diversa da quella che disciplina l'evoluzione del potenziale viticolo. Vanno quindi indicate le autorizzazioni già in possesso e quelle per cui è comunque già stata formalizzata la richiesta all'amministrazione competente prima di protocollare la domanda di aiuto, secondo quanto disposto dal bando. I provvedimenti autorizzativi per i quali è stata presentata richiesta devono essere poi inviati, a integrazione della domanda, entro e non oltre 90 giorni successivi alla chiusura del bando.

L'autorizzazione specificata nella scheda o la richiesta presentata o la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza devono essere scansionate tra gli allegati.

Lo studio di valutazione per la valutazione di incidenza dovrà invece essere trasmesso dalla Ditta direttamente allo Sportello unico competente, completo degli allegati previsti dalla deliberazione n. 1400/2017, secondo le modalità previste dalla stessa DGR 1400/2017, prima di protocollare la domanda di aiuto, alla quale dovrà essere allegato il riferimento all'invio, per averne traccia e agevolare l'istruttoria dell'endoprocedimento.

Nel caso in cui la documentazione/autorizzazione necessaria non rientri tra quelle indicate nel quadro sarà necessario selezionare la voce "altro", dettagliando nell'apposito campo note il tipo di documentazione e l'Ente che l'ha rilasciata e inserendone la scansione tra gli allegati.

SCHEDA ALLEGATI

Gli allegati da inserire obbligatoriamente nel fascicolo della domanda sono:

- a) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) se il beneficiario è un soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 445/2000) di assenso sottoscritta dal proprietario/comproprietari (allegato 1), insieme a un suo documento di identità in corso di validità. Nel caso di comproprietà la dichiarazione deve essere presentata e firmata da tutti i comproprietari. In questo caso deve essere allegata anche copia del documento di riconoscimento di tutti i dichiaranti;
- c) se richiesto **il punteggio per il biologico, certificazione** dell'ente responsabile, a conferma della **assenza di provvedimenti sospensivi** nei confronti del produttore (regolamenti (CE) n. 848/2018), se richiesto il **punteggio come azienda biologica**;
- d) se richiesto il punteggio relativo alla certificazione SQNPI/QV, il corrispondente:
 - certificato di conformità per l'uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo:
 - certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo;



- e) eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere (o la loro richiesta presentata agli enti competenti);
- f) dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale.

Nel caso in cui servisse lo studio per la **valutazione di incidenza ambientale**, questo va presentato direttamente allo Sportello unico competente, secondo le modalità previste dalla DGR 1400/2017, <u>prima di protocollare la domanda di aiuto</u>, **alla quale dovrà essere allegato il riferimento all'invio** (voce "ALTRO" del quadro allegati della domanda).

Sia la dichiarazione che lo studio dovranno essere relative all'intera superficie indicata in domanda, (per la stessa domanda, quindi, non potranno essere presentati contemporaneamente una dichiarazione e uno studio, bensì solo uno dei due), ad eccezione di quella eventualmente oggetto di autorizzazione per la realizzazione dei lavori funzionali all'impianto.

- g) la copia del registro dei trattamenti 2023 (pagina iniziale e quelle relative ai trattamenti previsti dall' U.O. fitosanitario);
- h) la copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente, in caso di richiesta di superfici con l'intervento "reimpianto per motivi fitosanitari";
- i) dichiarazione per viticoltura eroica.

Rettifiche

Non sono previste rettifiche della domanda, la Ditta che reputi necessario modificare (tutta o in parte) la domanda già protocollata, dovrà compilare, entro il termine per la presentazione delle domande previsto del **14 giugno 2024**, un'apposita rinuncia nell'applicativo dell'AVEPA.

Una volta che la domanda venga posta nello stato di rinunciata, il conduttore dovrà presentare una nuova domanda completa entro i termini previsti per la presentazione della domanda, senza possibilità di fare riferimento a quella precedente.

14. CONTROLLI

Durante la compilazione della domanda, l'applicativo svolgerà alcuni controlli su:

- la validità del fascicolo:
- l'allineamento del piano colturale grafico con il fascicolo;
- la compilazione delle schede obbligatorie;
- la congruenza della modalità di pagamento richiamata in domanda, rispetto a quella presente in fascicolo;
- le caratteristiche e le anomalie presenti sulle particelle richiamate in domanda;
- l'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto e delle domande all'interno della domanda di aiuto e rispetto a bandi precedenti (attenzione a fine lavori impianto non ancora autorizzate);
- il rispetto della superficie minima di bacino, per ciascun bacino richiesto.

A seguito dei controlli, si potranno sollevare anomalie bloccanti, che vanno risolte prima di procedere e non bloccanti ("warning"), da valutare anche se consentono la presentazione della domanda.

Gli Sportelli unici agricoli effettueranno, durante l'istruttoria, i controlli previsti dalla normativa di riferimento.



15. COSTITUZIONE FASCICOLO DI DOMANDA

Per ogni domanda presentata deve essere costituito il fascicolo della domanda, distinto dal fascicolo aziendale e contenente tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo della domanda è registrato nel repertorio dei fascicoli presente nel sistema di gestione documentale (*Docway*); per ciascun fascicolo di domanda esiste quindi il corrispondente fascicolo informatico creato e gestito attraverso il sistema di gestione documentale.

Le domande successive (eventuale *rinuncia, pagamento, saldo*) sono inserite nello stesso fascicolo della domanda iniziale, già creato al momento della registrazione di protocollo della stessa (l'individuazione del fascicolo di riferimento avviene sulla base del numero della domanda iniziale).

Un'eventuale **nuova domanda iniziale** (aiuto), presentata a seguito della rinuncia alla prima domanda di aiuto, **dà origine ad un nuovo fascicolo**, diverso da quello creato per la prima domanda iniziale. Il primo fascicolo, creato al momento della registrazione della prima domanda di aiuto, **deve essere chiuso** a cura del Servizio archivistico su segnalazione dell'ufficio competente. In ogni caso, l'eventuale seconda domanda di aiuto può essere presentata solo entro il **14 giugno 2024**.

Il fascicolo della domanda è costituito e tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita. A tal fine, su tutti i documenti inseriti nel fascicolo deve essere annotato il numero della domanda, che deve essere sempre inserito nell'oggetto del fascicolo stesso.

La copertina del fascicolo deve riportare le seguenti informazioni minime:

- a) numero della domanda;
- b) bando di riferimento della domanda;
- c) CUAA;
- d) nominativo del richiedente;
- e) numero del fascicolo informatico attribuito dal sistema di gestione documentale (Docway).

Il fascicolo della domanda di aiuto deve contenere i sottofascicoli relativi alle altre domande: domanda di pagamento, domanda di saldo ed eventuale rinuncia alla domanda (possibile per tutte le tipologie).

All'interno di ciascun fascicolo di domanda deve essere conservata la documentazione attestante i controlli svolti secondo le competenze dell'ente/struttura che conserva l'archivio cartaceo.

I fascicoli delle domande (finanziate, non finanziate o non ammesse) sono gestiti in conformità alle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla data di conclusione del procedimento conseguente all'ultimo pagamento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

L'archivio dei fascicoli delle domande deve essere organizzato per bando di riferimento. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura corrispondente e del relativo bando.

Il fascicolo della domanda deve contenere la sequente documentazione:



- 1. domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti debitamente sottoscritta e datata, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2. eventuale consenso all'esecuzione alla misura sottoscritto dal/i proprietario/comproprietari, corredato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 3. computo/i metrico/i allegato/i alla domanda;
- 4. eventuale dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

16. RICEVIBILITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con la protocollazione di ogni singola domanda di contributo si avvia il procedimento amministrativo.

16.1 Ricevibilità

Per ogni domanda protocollata, deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei termini di presentazione della domanda.

Tale verifica è assolta dall'applicativo che non consente che:

- · la data del protocollo,
- · la data di presentazione informatica

siano successivi alla chiusura del modulo, salvo casi di problemi particolari, debitamente documentati.

b) **sottoscrizione della domanda** da parte del legale rappresentante (oppure da soggetto avente potere di firma) ovvero dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000.

In caso di firma autografa/digitale occorre verificare che:

- · sia presente la copia del documento d'identità, in corso di validità;
- se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale);

In caso di firma grafometrica verificare che:

- · la firma visibile nella stampa sia coerente con il soggetto richiedente;
- se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale);
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA) del soggetto proponente.

Tale verifica è automaticamente assolta in quanto il dato nell'apposito spazio riservato in domanda viene implementato direttamente dal fascicolo aziendale elettronico del soggetto.

Tali verifiche fanno parte dei controlli amministrativi. Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e deve essere



inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità", tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

L'esito definitivo dei controlli di ricevibilità è formulato dallo Sportello dell'AVEPA competente per l'istruttoria **entro il 01/07/2024.** La suddetta competente struttura provvede ad inserire tali istanze nell'elenco di quelle ricevibili (per le quali viene avviato il relativo procedimento, così come indicato al successivo paragrafo "Avvio del procedimento") ovvero ad inviare al richiedente l'eventuale "comunicazione di non ricevibilità" entro i successivi 5 giorni lavorativi, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Per le domande di pagamento il termine per l'effettuazione dei controlli di ricevibilità è considerato assorbito all'interno di quello che è previsto per l'attività che porta alla proposta di liquidazione della domanda da parte della struttura competente.

16.2 Controllo competenza territoriale per l'istruttoria

Unitamente ai controlli di ricevibilità lo sportello unico dell'AVEPA che ha ricevuto la domanda verifica su tutte le domande pervenute la correttezza o meno della propria competenza territoriale per l'istruttoria dell'istanza stessa.

In caso di domanda con erronea indicazione dello sportello unico dell'AVEPA competente per l'istruttoria (all'interno del campo "Ente delegato") sarà cura di tale sportello, nel più breve tempo possibile:

- chiedere il trasferimento di competenza informatico all'ufficio vitivinicolo della sede centrale;
- trasferirne la competenza in DOCWAY, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;
- trasferire la checklist di ricevibilità opportunamente compilata e firmata.

16.3 Avvio del procedimento

Il dirigente della struttura che ha preso in carico le <u>domande di aiuto</u> deve provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti richiedenti. In tal senso, il dirigente deve svolgere le seguenti attività:

- a) individuare il responsabile del procedimento ai sensi della I. 241/1990;
- b) assegnare l'istruttoria di ammissibilità all'ufficio competente;
- c) comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 **entro** il 01/07/2024, nel quale devono essere specificati:
 - l'amministrazione competente;
 - l'oggetto del procedimento (identificativo di domanda);
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento;
 - la data di protocollazione della domanda;
 - il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento (13 dicembre 2024);



• le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili dal richiedente in caso di inerzia o inadempienza dell'Amministrazione.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il competente ufficio dello Sportello unico agricolo provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione della stessa all'Albo ufficiale dell'AVEPA (per gli effetti di pubblicità legale). In tal caso la motivazione del ricorso alla pubblicazione è riportata, di volta in volta, nella comunicazione di avvio del procedimento.

L'elenco aggiornato dei responsabili del procedimento e dei relativi competenti uffici è disponibile nella sezione "Agenzia/Procedimenti amministrativi" del portale istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it).

Per le <u>domande di pagamento</u> ai controlli di ricevibilità non segue la comunicazione dell'avvio del procedimento.

17. RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO

Per ottenere il pagamento dell'aiuto, tutti i beneficiari che hanno la domanda presente in graduatoria, in seguito all'esito dell'istruttoria dello Sportello unico agricolo competente, e finanziabile, in base all'assegnazione ministeriale, dovranno presentare la richiesta di pagamento anticipato per l'80% dell'importo ammesso, previa costituzione di una garanzia a favore dell'AVEPA, pari al 110% dell'aiuto concedibile. A tale garanzia si applicano le disposizioni regolamenti (UE) n. 2022/127 e n. 2022/128.

La richiesta di pagamento anticipato dovrà essere compilata e presentata esclusivamente tramite l'applicativo dell'AVEPA, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili in seguito sul sito dell'AVEPA, nella sezione del Vitivinicolo, dedicata al Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La presentazione della richiesta di pagamento mediante l'applicativo dell'AVEPA dovrà essere accompagnata dalla successiva presentazione allo Sportello agricolo della fideiussione bancaria o assicurativa, conforme all'apposito modello predisposto dall'AVEPA, che sarà disponibile sul sito per la precompilazione online.

Non potranno essere pagate richieste la cui polizza non corrisponda al testo redatto o sia stata stipulata con un ente garante non accettato dall'AVEPA (vedi Elenco compagnie assicurative accettate dall'AVEPA, al link http://www.avepa.it/fideiussioni del sito web dell'Agenzia).

Specifichiamo che è consentito l'invio della polizza in formato digitale (anche tramite PEC), ma è obbligatorio, per evitare di far pervenire anche il cartaceo della polizza, che la stessa presenti queste caratteristiche indispensabili:

- se rilasciata da istituto bancario, è richiesta la firma digitale dell'istituto garante;
- se rilasciata da compagnia assicuratrice, sono richieste le firme digitali sia del garante che del beneficiario del contributo.

Qualsiasi altra modalità di trasmissione che non presenti questi elementi essenziali non sarà ritenuta valida e la polizza dovrà pervenire in formato cartaceo, allegata ad una lettera di trasmissione allo Sportello competente. Lo schema della polizza sarà reperibile nella sezione di precompilazione online del sito www.avepa.it.



Qualora il beneficiario non presenti entro il **31/01/2025** la richiesta di anticipo, corredata di completa e regolare documentazione, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di 15 giorni dal termine di scadenza, quindi entro il **15/02/2025**. Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di decadenza della domanda di aiuto.

La mancata presentazione della domanda di pagamento anticipato, inoltre, comporta l'esclusione dei beneficiari dal sostegno per un periodo pari a tre anni.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Le domande saranno liquidate in seguito alla ricezione delle conferme di validità delle garanzie, secondo le indicazioni del settore competente.

18. INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Per la verifica del rispetto della normativa in materia di antimafia si rimanda alle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia (https://www.avepa.it/antimafia sul sito web istituzionale).

19. IMPEGNI PER GLI OBBLIGHI IN MATERIA FITOSANITARIA

Il bando stabilisce l'obbligo per il beneficiario di osservare ed adempiere alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, in particolare dai decreti del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario annualmente approvati, nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello del primo pagamento.

Tali vincoli si trasferiscono anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo.

Il mancato rispetto di tali vincoli/impegni determina la decadenza con recupero del contributo liquidato.

20. RICHIESTA DI VARIANTE DEL PROGETTO APPROVATO E COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

20.1 Varianti

La DGR n. /2024 prevede al paragrafo 3.5 la possibilità di presentare domanda di variante al progetto iniziale approvato, nel caso in cui il beneficiario abbia necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni delle tempistiche previste dal cronoprogramma.

Tali possibilità devono sottostare a tre condizioni inderogabili:

- a) la variante richiesta non può in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto approvato;
- b) la variante richiesta non può in nessun caso alterare l'efficacia dei controlli ex-ante eventualmente già effettuati;
- c) la variante richiesta non può in nessun caso alterare la programmazione finanziaria.

Per Variante si intende:



- 1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
- 2. la variazione della modalità di erogazione dell'aiuto;
- 3. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
- 4. la variazione delle attività.

La variante deve essere presentata prima della sua realizzazione debitamente motivata, prima della realizzazione dell'intervento e comunque almeno 60 giorni prima della data di termine lavori (presentazione domanda di saldo) allo Sportello competente, che dovrà verificarne la ricevibilità e comunicare l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dal ricevimento della richiesta.

Varianti che comportino una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non possono essere in nessun modo ammissibili.

La variante può determinare la modifica del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, determinando una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che rimanga tra le domande finanziabili. In caso contrario il contributo viene revocato.

20.2 Modifiche minori

Le modifiche minori sono quelle modifiche che non rientrano nelle casistiche della "variante" e possono quindi essere attuate senza la preventiva autorizzazione da parte dello Sportello competente, a condizione:

- 1. di non pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, né l'efficacia dei controlli ex-ante effettuati;
- 2. di confermare gli obiettivi generali del progetto;
- 3. di non modificare i criteri di priorità indicati, con il rischio di determinare la non finanziabilità dell'operazione;

Pertanto, le modifiche minori possono essere ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento (es. foglio e particella), sempreché ciò non pregiudichi l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati e/o i provvedimenti autorizzatori o l'esito della procedura VINCA;
- la sostituzione delle autorizzazioni al reimpianto (se disponibili al momento della presentazione della domanda iniziale).

Il beneficiario dovrà perciò valutare preliminarmente se la modifica che intende apportare al progetto finanziato sia una modifica minore o una variante: per esempio la modifica della varietà può determinare il passaggio da riconversione a ristrutturazione e quindi ricadere nella casistica di variante e di perdita di eventuale punteggio o addirittura nella non ammissibilità, se si cade nella casistica del rinnovo normale del vigneto.

Le modifiche minori devono essere comunque comunicate allo Sportello competente prima della presentazione della domanda di collaudo/saldo.



Modifiche minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non sono ammesse e il contributo viene revocato.

Attività che in fase di controllo finale dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo non sono ammesse.

21. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Alla domanda informatica di collaudo dei lavori e svincolo della garanzia fideiussoria dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scheda di misurazione della superficie soggetta ad aiuto (utilizzare la "Scheda di calcolo UVO", presente nella pagina del sito dell'AVEPA, http://www.avepa.it/schedario-vitivinicolo);
- fatture in formato xml (tranne i casi di esonero previsti dalla legge) e documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento. Per consentire la corretta attribuzione delle spese nell'istruttoria di pagamento dei saldi, il beneficiario dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti dovrà richiedere al fornitore di predisporre la fattura con l'inserimento nel campo note della dicitura "Piano Ristrutturazione e Riconversione 2024/2025 bando DGR n. 470/2024 CUP ".
- rendicontazione delle opere realizzate;
- altra eventuale documentazione.



Dichiarante



Data di nascita

Allegato 1 - Dichiarazione proprietario/comproprietari

Luogo di nascita

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Nome

Codice Fiscale

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI

Cognome

1	Comune residenza	Via	n.	Provincia	CAP	
Dichiarante	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita	
n	Comune residenza	Via	n.	Provincia	CAP	
D.P.R.; ai so	ento emanato sulla ensi e per gli effetti d B - DICHIARAZIO	del D.P.R. 445/20	00 e s.m.i. sotto l			
In relazione Signor (cog		(nor	me)		, CUAA	
2021/2115,		eguito indicato co	ome "richiedente"	') ai sensi del reg	golamento (UE) n.	
,		DICHIARA/	DICHIARANO			
- di esser	e proprietario/comp	roprietari dei terre	eni sotto indicati d	oggetto della dor	nanda;	
	di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di (inserire il caso adeguato, per esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc.);					
 di avere autorizzato l'esecuzione degli interventi indicati nella domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti tramite: 						

[] Estirpo e successivo reimpianto nella medesima superficie;



IJ	Estirpo;
[]	Reimpianto utilizzando autorizzazione al reimpianto;
[]	Reimpianto anticipato con successiva estirpazione di una superficie equivalente;
sull	le superfici sotto indicate:

uv	comune	prov.	sezione	foglio	particella	superficie utilizzata
Tota	le superficie interessata					

- di essere consapevole che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dal bando regionale;
- di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni cinque, a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo;
- di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data massima stabilita dal Bando (15 aprile 2027);
- di essere consapevole che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti al conduttore *pro tempore*, fino alla scadenza dei vincoli stessi;
- di essere consapevole che, qualora la domanda di aiuto in argomento fosse ritenuta ammissibile all'aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente.

SEZIONE C - SOTTOSCRIZIONE

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato.

II/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano espressamente di conoscere l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa dall'AVEPA e disponibile sul sito della stessa all'indirizzo www.avepa.it/privacy, e di accettare ed acconsentire al trattamento dei propri dati come in essa descritto e specificato. È/sono altresì consapevole/i dei propri diritti sanciti da tale Regolamento (UE) 2016/679 e richiamati in tale Informativa.

Dichiarante	tipo documento	Numero	Rilasciato da	Data rilascio
1				
2				
n				



Data	Luogo	FIRMA/E DICHIARANTE/I	
		1	
		2	
		n	

Ai sensi e per effetto dell'articolo 38 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante.



II sottoscritto COGNOME

DGR n. 470/2024



CODICE FISCALE

Allegato 2 - Dichiarazione per viticultura eroica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

AIUTO PER TIPOLOGIA DI VIGNETO "VITICOLTURA EROICA"

NOME

LUOGO DI NASCITA			DATA DI NASCITA		
COMUNE DI RESIDEN	IZA	VIA			N.
PROVINCIA	CAP				
consapevole delle sanz in caso di dichiarazio					
provvedimento emanat					•
D.P.R.; ai sensi e per gli	effetti del D.P.R. 445	5/2000 e s.m.i	i. sotto la prop	ria respons	abilità, in relazione

CONSIDERATO

alla domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentata ai sensi della

- che il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato sulla base di Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU);
- che la Tabella Standard dei Costi Unitari prevede un costo semplificato ad ettaro per diverse tipologie di vigneto, tra cui quella relativa alla "Viticoltura eroica";
- che per "Viticoltura eroica" si intendono gli impianti realizzati su superfici con almeno una delle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020;
- che intende chiedere il contributo per la realizzazione di un vigneto su superfici caratterizzate da almeno una delle condizioni di cui al punto precedente;

DICHIARA

che le seguenti superfici, per le quali è stato richiesto l'aiuto per la realizzazione di un vigneto per la tipologia di vigneto "viticoltura eroica" prevista nella Tabella delle UCS, rientrano in almeno una delle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020,

uv	comune	prov.	sezione	foglio	Particella	Superficierichiesta	Requisito viticoltura eroica*
	,						
Tota	ale superficie inte	eressata	a	•	•		

^{*}indicare una delle seguenti condizioni:

- pendenza del terreno superiore a 30%
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
- viticoltura delle piccole isole



Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 resa dall'AVEPA e disponibile sul sito della stessa all'indirizzo www.avepa.it/privacy, e di accettare ed acconsentire al trattamento dei propri dati come in essa descritto e specificato. È/sono altresì consapevole/i dei propri diritti sanciti da tale Regolamento (UE) 2016/679 e richiamati in tale Informativa.

Allega un documento di identità valido

Data	Luogo	FIRMA DICHIARANTE

